



0004581/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Massimo ODDO - Presidente
 Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere
 Dott. Felice MANNA - Consigliere
 Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere
 Dott. Aldo CARRATO - Consigliere Rel.

R.G.N. 7042/08

Cron. 4581

Rep. 828

U.P. 29/01/2014

ha pronunciato la seguente

| |
|---|
| Esecuzione lodo arbitrare in tema di appalto |
|---|

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7042/08) proposto da:

C SOC. COOP. EA a R.L. – già EA s.c. a r.l. (P.I.: X),

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. Claudio Fiume ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Gelli, in Roma, Via C. Poma , n. 4;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA ES a R.L. in L.C.A., in
 persona del designato Commissario liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Fabio Santangeli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vaccaro, in Roma, Via Tacito, n. 90;

- controricorrente -

e

CO.SI.AB. – CONSORZIO SICILIANO ABITAZIONI S.C. a R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata -

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 46/2007, depositata il 16 gennaio 2007 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Francesco Samperi (per delega), nell'interesse della ricorrente, e Giuseppe Vaccaro (per delega), nell'interesse della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 14 gennaio 1994, la C soc. cooperativa EA a r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Cooperativa ES ed il Consorzio Siciliano Abitazioni s.c.a.r.l. perché – sul presupposto dell'intervenuta conclusione del contratto di appalto in data 3 aprile 1987, con il quale alla stessa attrice (già EA s.c.a.r.l.) era stata commissionata dalla CO.SI.AB. (per conto della Consorziata Coop. ES) la costruzione di alloggi sociali da realizzarsi in Catania, zona Librino – affinché: - venisse, in via preliminare, dichiarata la nullità della clausola compromissoria contenuta nel predetto contratto di appalto (essendo competente, per ogni controversia da esso scaturente, unicamente il Tribunale di Catania); - si ritenesse, comunque, l'invalidità dell'impugnato lodo arbitrale adottato in quanto affetto da nullità radicale, con conseguente declaratoria dell'illegittimità della risoluzione del contratto autonomamente pronunciata dalla Committenza in danno di essa appaltatrice, dichiarandosi, per contro, la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della Stazione appaltante; - venisse, pertanto, in conseguenza dell'accoglimento di quest'ultima

domanda, dichiarato che essa ditta appaltatrice aveva diritto: a) al completo pagamento di tutti i lavori eseguiti congiuntamente alla revisione prezzi; b) alla corresponsione del decimo sull'ammontare delle opere rimaste inesequite; c) allo svincolo ed alla restituzione delle fideiussioni di garanzia prestate in relazione all'appalto; d) agli indennizzi per il vincolo passivo del potenziale apprestato, durante il periodo di maggior durata del rapporto; e) al riconoscimento della somma di £ 97.890.000, a titolo di reintegro dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di lavori in zona franosa ed in presenza di scarichi fognari; f) agli interessi e agli indennizzi dovuti per i mancati ed omessi pagamenti dei corrispettivi di appalto; g) al pagamento del nolo delle attrezzature e dei macchinari indebitamente trattenuti ed utilizzati dalla società committente ed alla restituzione degli stessi in suo favore.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, le quali, oltre ad insistere per il rigetto della domanda principale e per il risarcimento dei danni nella misura di £ 80.000.000 (o di quella comunque provata in corso di causa), formulavano, a loro volta, domanda riconvenzionale per l'ottenimento, a loro favore, della pronuncia della condanna della società attrice all'adempimento delle prestazioni dedotte nel lodo arbitrale dell'11 giugno 1992, con vittoria delle spese del giudizio.

Il Tribunale adito (in persona del designato G.O.A. della costituita Sezione stralcio), con sentenza depositata il 25 settembre 2002, rigettava la domanda principale e quella risarcitoria proposta dalle convenute, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da queste ultime, condannando la società attrice al pagamento della somma di euro 126.615,72, per le causali di cui al lodo arbitrale dell'11 giugno 1992, oltre interessi dal 29 marzo 1992 fino al soddisfo, nonché della somma di euro 5.422,80 (in uno agli accessori di legge) a titolo di compenso in favore dei tre arbitri e della somma di euro 413,17 quale compenso dovuto al segretario in seno alla stessa decisione arbitrale, oltre alla rifusione delle spese giudiziali.

Interposto appello da parte della C Società Cooperativa EA a r.l. e nella sola costituzione della Società Cooperativa ES a r.l., posta in L.C.A., la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 46 del 2007 (depositata il 16 gennaio 2007), rigettava il gravame e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante anche alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita.

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte etnea, rilevata (alla luce dell'univoca volontà manifestata nella convenzione di appalto delle parti stipulanti) l'infondatezza della censura riguardante la dedotta nullità della clausola compromissoria (ricondata ad un arbitrato irrituale), confermava la sussistenza (come già ritenuta dal primo giudice) della legittimazione attiva della Cooperativa SA ad avvalersi della stessa clausola, nonché della ritualità dello svolgimento del procedimento arbitrale (anche con riguardo alle notifiche effettuate durante il suo corso nei riguardi dell'appellante) e della validità del lodo irrituale, non essendo risultata provata, da parte della società l'appellante, l'esistenza di alcuno dei vizi della volontà in capo alle parti che avevano conferito l'incarico o agli arbitri, senza che, peraltro, fosse rimasto riscontrato in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale sarebbero incorsi i componenti del collegio arbitrale.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C Soc. Cooperativa A a r.l., articolato in quattro motivi. La Società Cooperativa ES a r.l., in L.C.A., ha resistito con controricorso, mentre l'altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonché degli artt. 808 e 829 n. 1 c.p.c. (vecchia formulazione), avuto riguardo alla ritenuta errata interpretazione delle clausole contrattuali ed al complessivo comportamento delle parti,

oltre che per vizio di contraddittorietà e/o insufficiente motivazione sul punto, in virtù dell'art. 360 n. 5 c.p.c. . Con riferimento alla dedotta violazione di legge risulta indicato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ("ratione temporis" applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 16 gennaio 2007) il seguente quesito di diritto : " *poiché il giudice del riesame, ritenendo valida ed efficace la clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto del 3 aprile 1987 e non in contrasto con il contenuto del successivo art. 13, ha violato i principi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., omettendo di interpretare correttamente il dato contrattuale nonché di valutare il complessivo comportamento delle parti, voglia la S.C. pronunciarsi sul motivo di diritto, enunciando il principio di diritto corrispondente al superiore quesito*".

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonché degli artt. 1388 e segg. c.c., formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto: "*poiché il giudice del riesame, ritenendo parte sostanziale del contratto di appalto la Coop. SA e, quindi, legittimata ad avvalersi della clausola arbitrale ha a) violato le norme generali in tema di interpretazione del contratto ex art. 1362 e segg. c.c., non valutando correttamente il dato contrattuale; b) violato i principi di cui agli artt. 1388 e segg. c.c., omettendo di applicare le norme generali in tema di rappresentanza e, in particolare, di accertare l'effettivo potere rappresentativo in capo al legale rappresentante del CO.SI.AB. di agire per conto e nel nome della Cooperativa SA voglia la S.C. pronunciarsi sul motivo di ricorso, enunciando il principio di diritto corrispondente al superiore quesito*".

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 1334, 1335 e 1362 e segg. c.c. , nonché dell'art. 101 c.p.c., , avuto riguardo alla errata valutazione della circostanza che le notifiche alla stessa effettuate, nel corso del procedimento arbitrale, in luoghi diversi dal domicilio eletto fossero regolari. In relazione a tale doglianza risulta formulato il seguente quesito di

diritto: *"poiché il giudice del riesame, ritenendo valide ed efficace le notifiche effettuate alla C , in luoghi diversi dal domicilio eletto ha: a) violato le norme generali in tema di principio del contraddittorio non attenzionando che tutto il procedimento arbitrale si era svolto in assenza della società ricorrente; b) violato i principi di cui agli artt. 43 e 47 c.c. e 1334 e 1335 c.c. omettendo di applicare le norme in materia di domicilio in generale e di domicilio eletto e, conseguentemente, quelle relative alla effettiva conoscenza legale degli atti, voglia la S.C. pronunciarsi sul motivo di ricorso, enunciando il principio di diritto corrispondente al superiore quesito"*.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 827 c.p.c., nonché l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta validità ed efficacia del lodo arbitrale, malgrado il collegio arbitrale si fosse pronunciato agendo in eccesso rispetto ai limiti del mandato e la stessa società C avesse fornito piena prova dell'esistenza di vizi palesi dell'intero procedimento arbitrale. Quanto alla prospettata violazione di legge risulta esposto il seguente quesito di diritto: *"poiché il giudice del riesame, ritenendo valido ed efficace il lodo arbitrale, ha violato le norme generali in tema di principio di impugnazione del lodo arbitrale, voglia la S.C. pronunciarsi sul motivo di ricorso, enunciando il principio di diritto corrispondente al superiore quesito"*.

5. Rileva il collegio che le quattro proposte censure non sono provviste della idonea formulazione del requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nel caso di specie) e, pertanto, non sono meritevoli di pregio.

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l'art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5

della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall'esposizione del motivo di ricorso, né può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poiché una simile interpretazione si sarebbe risolta nell'abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che la ricorrente si sia attenuta alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c..

Infatti, con riferimento al primo motivo, involgente la dedotta violazione degli artt. 1362 c.c., 808 e 829 n. 1 c.p.c. (vecchia formulazione) e l'assunto vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione delle clausole contrattuali ed al complessivo comportamento processuale delle parti, la ricorrente ha concluso lo svolgimento della censura motivo con l'indicazione di un quesito (come precedentemente riportato) assolutamente generico, oltre che di tipo assertivo e tautologico, siccome privo di una idonea specificazione della correlazione con il "decisum" della Corte territoriale, la cui formulazione non risulta certamente congrua ad assumere rilevanza ai fini della decisione

del motivo ed a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009). Quanto al vizio logico manca del tutto la formulazione di un'autonoma e specifica sintesi delle ragioni addotte a sostegno della supposta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.

Ad ogni modo, il collegio rileva che la Corte territoriale ha sufficientemente evidenziato, con motivazione logica ed adeguata svolta in conformità alla corretta applicazione dei criteri ermeneutici in materia contrattuale (e, perciò, comunque incensurabile nella presente sede di legittimità), che la clausola compromissoria (riferita ad arbitrato irrituale) era stata validamente ed efficacemente prevista, non risultando alcuna contraddizione tra le disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 della convenzione di appalto.

6. Anche il secondo prospettato motivo (attinente alla dedotta erroneità della valutazione operata con la sentenza impugnata in ordine al riconoscimento della legittimazione sostanziale del contratto di appalto del 3 aprile 1987 in capo alla Cooperativa SA " " e, quindi, ad avvalersi della clausola compromissoria) è da qualificare inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con la risposta al primo motivo in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 366 bis c.p.c. nella formulazione del quesito di diritto.

In ogni caso, la censura non coglie nel segno perché la Corte catanese ha rilevato la sussistenza della legittimazione attiva della Cooperativa SA " " ad avvalersi della clausola compromissoria, proprio in quanto committente sostanziale dell'appalto in nome della quale era stata autorizzata a firmare il contratto la CO.SI.AB., che, peraltro, era stato sottoscritto anche dal legale rappresentante della suddetta Cooperativa SA " " nello stesso contesto temporale per accettazione e presa visione (il che avrebbe, comunque, implicato una idonea manifestazione di ratifica della volontà espressa dal legale rappresentante dell'altra società, ove avesse svolto le funzioni di un "falsus procurator").

7. Anche la terza censura si presenta corredata da un quesito del tutto inidoneo ai fini della rituale osservanza dell'art. 366 bis c.p.c. (per le ragioni già poste in risalto con riferimento alle prime due doglianze) e, in ogni caso, la stessa si prospetta infondata poiché la Corte di appello etnea, con motivazione logica e congrua oltre che sorretta da appositi accertamenti fattuali, ha verificato che, oltre alla circostanza che la previsione che le notifiche presso il domicilio eletto non era stata concordata contrattualmente come l'unica forma possibile a pena di nullità, gli atti relativi sia alla dichiarazione della Coop.

SA di volersi avvalere della clausola compromissoria che al ricorso al competente Presidente del Tribunale per la nomina dell'arbitro da parte dell'appaltatrice (attuale ricorrente) erano stati ritualmente notificati e, comunque, ricevuti dalla ditta destinataria, che, perciò, ne era venuta legittimamente a conoscenza.

8. Anche la quarta ed ultima censura è da considerarsi inammissibile perché, oltre ad essere sprovvista di un conferente quesito di diritto e da una appropriata sintesi delle ragioni addotte a sostegno della supposta inadeguatezza motivazionale, riguarda una questione nuova e, quindi, come tale, inammissibile in questa sede.

E' appena il caso, peraltro, di evidenziare al riguardo che la Corte catanese ha accertato che non ricorresse alcuno dei vizi legittimanti l'impugnazione del lodo arbitrale e, comunque, che la C non aveva dato alcuna prova dell'esistenza di alcuno dei (necessari) vizi della volontà né dell'eventuale errore nell'apprezzamento della realtà nel quale erano incorsi gli arbitri, essendo pacifico – nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 18577 del 2004 e Cass. n. 22374 del 2006) – che il **lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.**

9. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il proposto ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento – in favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). Non occorre, invece, adottare alcuna pronuncia in punto spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e l'altra società intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 29 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

dr. Aldo Carrato



Il Presidente

dr. Massimo Oddo



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI